

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 28.10.2014)

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi di carattere economico ad associazioni ed altri soggetti pubblici e privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, in conformità allo Statuto del Comune di Borgo Valsugana, assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi economici i seguenti soggetti:

- pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- associazioni, comitati, fondazioni e altri soggetti privati, non aventi scopo di lucro, che esercitino prevalentemente la propria attività o svolgano iniziative sul territorio comunale.

Art. 3 – Casi di esclusione

Sono esclusi dai contributi economici:

- i soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro. Nel caso in cui le attività o le iniziative realizzate siano di particolare rilevanza ed in grado di produrre un ritorno economico o di immagine per il territorio comunale, possono essere concessi contributi di carattere economico anche ai suddetti soggetti;
- le persone fisiche;
- i soggetti che costituiscono articolazione politico-amministrativa di partiti politici o di organizzazioni sindacali;
- le attività e iniziative realizzate al di fuori del territorio comunale, ad eccezione di quelle realizzate con la partecipazione delle associazioni e dagli altri soggetti privati, iscritti all'Albo delle Associazioni del Comune di Borgo Valsugana, che abbiano rilevante ricaduta in termini economici o di immagine per il territorio comunale e quelle previste dal successivo art. 4 in materia di solidarietà;
 - le attività promosse in settori di intervento non contemplati dal presente regolamento.
 - le attività e le iniziative pensate per promuovere il consumo di alcol, come ad esempio "festa della birra".
 - le attività e le iniziative la cui impostazione culturale, educativa, sociale, sportiva sia in contrasto con i principi contenuti nello statuto.

Art. 4 – Settori di intervento

I settori di intervento per i quali il Comune può concedere contributi di carattere economico sono, di norma, i seguenti:

- socio-assistenziale e volontariato sociale;
- culturale, educativo e sociale;
- sportivo;
- ricreativo, commemorativo e tradizione popolare;
- tutela valori ambientali;
- promozione turistica e sviluppo economico;
- solidarietà e protezione civile.

Attività socio-assistenziale e di volontariato sociale

Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di Valle, gli interventi del Comune in materia socio-assistenziale e di volontariato sociale sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;

- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili o in condizione di difficoltà;
- al recupero e alla prevenzione delle dipendenze;
- alle politiche per la famiglia.

Attività culturali ,educative e sociali

Gli interventi del Comune in ambito culturale, educativo e sociale , sono principalmente finalizzati:

- alla promozione culturale (di tipo teatrale, letterario, musicale, artistico, etc.);
- alle attività educativo – formative;
- allo scambio di conoscenze educative e culturali con altre comunità nazionali o straniere.
- alla promozione del volontariato sociale.

Attività sportive

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico ed amatoriale per la formazione educativa e sportiva, in modo particolare, dei giovani.

Attività ricreative, commemorative e della tradizione popolare

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività della tradizione popolare, commemorative e ricreative sono finalizzate:

- alla valorizzazione e mantenimento della tradizione popolare e folkloristica;
- alla commemorazione di ricorrenze istituzionali di natura civile, militare e religiosa;
- alla promozione e sostegno di attività ludico-ricreative.

Attività di tutela valori ambientali

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- alla promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

Attività di promozione turistica e di sviluppo economico

Gli interventi a favore delle attività di promozione turistica e di sviluppo economico sono principalmente finalizzati:

- alla promozione e valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti;
- alla comunicazione diffusa e marketing territoriale che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici;
- all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione di aziende, associazioni o enti presenti nel Comune;

Solidarietà e Protezione civile

Il Comune può assegnare contributi per attività di volontariato nel settore della protezione e assistenza della popolazione del territorio in caso di calamità naturali o eventi eccezionali.

Può inoltre assegnare contributi ad associazioni ed enti – anche aventi sede fuori del territorio comunale e non iscritti all'Albo comunale delle Associazioni – per specifici progetti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o che svolgano sul territorio comunale attività di sensibilizzazione della popolazione locale alle tematiche della solidarietà, anche internazionale.

Art. 5 - Albo comunale delle Associazioni

Le associazioni e gli altri soggetti privati, che presentano i seguenti requisiti, possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni:

- avere sede o operare prevalentemente nel territorio del Comune di Borgo Valsugana;
- essere dotati di atto costitutivo e statuto, formalizzati con atto pubblico o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
- svolgere attività rientranti in uno dei settori di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- non costituire articolazione politico-amministrativa di partiti politici o di organizzazioni sindacali;
- non avere fini di lucro;
- aver svolto attività nell'anno precedente alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo;
- avere almeno 15 associati.

La domanda, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante

del soggetto richiedente, deve contenere i seguenti documenti:

- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata, con relativa attestazione di registrazione dell'Agenzia delle Entrate;
- elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'Albo;
- dichiarazione relativa al numero degli associati;
- codice fiscale dell'associazione;
- copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato.

I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare al Comune ogni modifica dello statuto (allegandone copia) e del legale rappresentante, nonché le informazioni generali quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, indirizzo e-mail, coordinate bancarie.

In ogni momento, può essere richiesta ai soggetti iscritti all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione. La perdita di tali requisiti, comporta la cancellazione dall'Albo.

Il mancato svolgimento di alcuna attività nell'ambito dell'ultimo triennio comporta la cancellazione dall'Albo.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per accedere ai contributi comunali, salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento.

Art. 6 - Criteri

I criteri applicati dal Comune per la concessione di contributi previsti dal presente regolamento sono quelli risultanti dalla tabella allegato A),

Art. 7 - Tipologia dei contributi

I contributi vengono distinti in: contributi ordinari; contributi per interventi, attività ed eventi straordinari; contributi per l'acquisto di attrezzature.

I contributi ordinari vengono assegnati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per le spese di gestione (affitti locali, utenze, ecc) e per le iniziative ed attività previste nei programmi annuali per le quali viene presentata domanda entro il termine di cui all'art. 9 del presente regolamento.

I contributi per interventi, attività ed eventi straordinari vengono assegnati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per quelle iniziative non previste in sede di programmazione annuale.

I contributi per l'acquisto di attrezzature necessarie per l'attività sociale vengono regolamentati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, come i contributi per interventi, attività ed eventi straordinari.

Art. 8 - Spese non ammissibili

Non sono ammesse a contributo le spese per:

- spese di rappresentanza;
- pranzi, cene e buffet rivolti esclusivamente agli associati e simpatizzanti
- interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura e risarcimenti danno;
- spese legali;
- acquisto di bevande alcoliche;
- spese di beneficenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 9.

Art. 9 - Contributi ordinari

a) Modalità di presentazione della domanda di contributo

Le associazioni e gli altri soggetti privati, iscritti nell'Albo comunale delle Associazioni, possono chiedere al Comune l'assegnazione di contributi ordinari per le spese di gestione (affitti locali, utenze, ecc). e per la realizzazione di iniziative e attività previste nei programmi annuali.

La domanda, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere i seguenti documenti:

- relazione dell'attività programmata, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e

luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, obiettivi;

- preventivo finanziario delle entrate e delle spese relativo alle attività oggetto di contributo, con specificazione dei soggetti pubblici e privati presso cui si è richiesto o ottenuto un contributo per la medesima attività.

- Dichiarazione ai fini dell'applicabilità della ritenuta fiscale ed ogni altra dichiarazione fiscale ritenuta necessaria per la concessione del contributo.

Il Servizio comunale che istruisce le relative pratiche potrà richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta comporterà l'archiviazione d'ufficio della pratica.

b) Termini ed esame della domanda di contributo

Il Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, mette a disposizione sul sito internet comunale i moduli per la presentazione delle domande di contributo ordinario relative all'anno successivo.

Le domande devono pervenire al Servizio comunale competente, che ne accerta la regolarità formale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Spetta alla Giunta comunale accogliere o respingere la domanda di contributo ordinario, con atto motivato da assumere entro il 31 maggio dell'anno cui il contributo si riferisce.

Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento, la misura del contributo viene stabilita dalla Giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, applicando i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Il contributo non può comunque essere superiore al 90% del disavanzo dichiarato nella domanda di contributo.

c) Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

Il contributo viene erogato in unica soluzione, ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

I soggetti beneficiari, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo, devono presentare la seguente documentazione per la rendicontazione dell'attività svolta, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario:

- relazione dell'attività, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, obiettivi raggiunti;

- rendiconto finanziario delle entrate e delle spese, relativo alle attività oggetto di contributo, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto un contributo per la medesima attività; Le voci di spesa non ammissibili che dovessero risultare nel rendiconto saranno depennate d'ufficio e verrà ricalcolato il disavanzo.

Le spese di beneficenza potranno essere conservate nel rendiconto qualora risulti che le stesse sono interamente coperte con specifiche voci di entrata (es. biglietti di ingresso, donazioni volontarie) e non con il contributo comunale.

- giustificativi di spesa, relativi all'attività oggetto di contributo, per un importo almeno pari al contributo concesso dal Comune;

- dichiarazione del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività o iniziativa oggetto di contributo.

I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi intestati al soggetto beneficiario.

L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è accettata, con un limite massimo del 10% dell'importo totale della spesa, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, per loro natura non documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo, mediante richiesta di produzione di idonea documentazione comprovante quanto dichiarato in consuntivo.

Nel caso il disavanzo risultante dal rendiconto finanziario, escluso il contributo del Comune, risulti inferiore al contributo concesso, questo viene rideterminato in misura corrispondente a quella del disavanzo rendicontato, con conseguente recupero della somma eccedente.

Nel caso di rendiconto finanziario in avanzo o in pareggio, escluso il contributo del Comune, il contributo concesso viene revocato, con conseguente recupero integrale della somma erogata.

Art. 10 - Contributi per interventi, attività ed eventi straordinari

a) Modalità di presentazione della domanda di contributo

La concessione di contributi per interventi, attività ed eventi straordinari può essere disposta a favore delle associazioni e degli altri soggetti privati iscritti nell'Albo comunale delle Associazioni, per sostenere iniziative non previste in sede di programmazione annuale e, quindi, non inserite nella domanda di contributo ordinario di cui al precedente articolo 9.

In casi particolari, adeguatamente motivati, può essere disposta la concessione di contributi anche ad enti pubblici, associazioni e altri soggetti privati non iscritti al predetto Albo, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per la comunità o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.

La domanda, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere i seguenti documenti:

- relazione dell'iniziativa, specificando denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, obiettivi;
- preventivo finanziario delle entrate e delle spese relativo all'iniziativa oggetto di contributo, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è richiesto o ottenuto un contributo per la medesima iniziativa.
- dichiarazione ai fini dell'applicabilità della ritenuta fiscale ed ogni altra dichiarazione fiscale ritenuta necessaria per la concessione del contributo.

b) Termini ed esame della domanda di contributo

La domanda di contributo per interventi, attività ed eventi straordinari deve essere presentata prima dell'inizio dell'iniziativa. Il Servizio comunale competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione.

Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta o si renda necessario disporre di ulteriori informazioni o documenti relativi all'iniziativa proposta, il Servizio comunale competente, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, invita il soggetto richiedente alla regolarizzazione della domanda o all'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprende a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine assegnato, la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

La concessione del contributo per interventi, attività ed eventi straordinari è disposta con atto motivato della Giunta comunale, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda o dall'integrazione della documentazione.

Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento, la misura del contributo viene stabilita dalla Giunta comunale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, applicano i criteri di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Il contributo non può comunque essere superiore al 90% del disavanzo dichiarato nella domanda di contributo.

c) Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

Il contributo viene erogato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione. Il soggetto beneficiario, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o, comunque, dalla comunicazione della concessione del contributo, se successiva alla fine dell'iniziativa, deve presentare la seguente documentazione per la rendicontazione dell'iniziativa, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente:

- relazione conclusiva dell'iniziativa, specificando denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, obiettivi raggiunti;
- rendiconto finanziario delle entrate e delle spese relative all'iniziativa oggetto di contributo, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività.

Le voci di spesa non ammissibili che dovessero risultare nel rendiconto saranno depennate d'ufficio e verrà ricalcolato il disavanzo.

Le spese di beneficenza potranno essere conservate nel rendiconto qualora risulti che le stesse sono interamente coperte con specifiche voci di entrata (es. biglietti di ingresso, donazioni volontarie) e non con il contributo comunale.

- giustificativi di spesa, relativi all'iniziativa oggetto di contributo, per un importo almeno pari al

contributo concesso del Comune;

- dichiarazione del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'iniziativa oggetto di contributo.

I giustificativi di spesa devono essere costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi intestati al soggetto beneficiario.

L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è accettata, con un limite massimo del 10% dell'importo totale della spesa, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, per loro natura non documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo, mediante richiesta di produzione di idonea documentazione comprovante quanto dichiarato in consuntivo.

Qualora il beneficiario non sia in possesso di tutta la documentazione necessaria per redigere il rendiconto potrà chiedere una proroga di 30 giorni per l'assolvimento dell'adempimento, costituente termine decadenziale per l'adempimento stesso.

Nel caso il disavanzo risultante dal rendiconto finanziario, escluso il contributo del Comune, sia inferiore al contributo concesso, questo viene rideterminato e erogato in misura corrispondente a quella del disavanzo rendicontato.

Nel caso di rendiconto finanziario in avanzo o in pareggio, escluso il contributo del Comune, il contributo concesso viene revocato.

Art. 11 - Contributi per l'acquisto di attrezzature.

La Giunta comunale può concedere contributi alle associazioni e agli altri soggetti privati, iscritti all'Albo comunale delle Associazioni, per l'acquisto di attrezzature necessarie all'attività sociale.

La domanda, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve pervenire prima dell'effettuazione dell'acquisto delle attrezzature. Non sono ammessi contributi per spese già effettuate.

Per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi, per quanto compatibili, si rinvia all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 12 - Decadenza

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- mancato svolgimento dell'attività, dell'iniziativa, o dell'acquisto di attrezzature oggetto di contributo;
- mancata presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione dell'attività, dell'iniziativa, o dell'acquisto di attrezzature oggetto di contributo;
- rinuncia formale da parte del beneficiario.

Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui sopra, si provvederà al recupero della somma eventualmente erogata.

Art. 13 - Trasferimenti a terzi per l'esecuzione di lavori

Il trasferimento di fondi ad associazioni, fondazioni, enti ed altri soggetti a parziale copertura delle spese dagli stessi sostenute per l'esecuzione di lavori ed interventi di carattere straordinario su immobili di proprietà pubblica o privata, utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 del presente regolamento, può essere disposto con apposita deliberazione della Giunta comunale, nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio.

La deliberazione di assegnazione del trasferimento stabilisce le modalità di erogazione e la documentazione da produrre dal soggetto beneficiario, i termini per la realizzazione dell'intervento e ogni altra condizione o vincolo al quale è subordinato il trasferimento.

Art. 14 - Pubblicità

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare lo stemma del Comune e la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Borgo Valsugana".

Art. 15 - Patrocinio del Comune

Il patrocinio del Comune, inteso quale adesione istituzionale al particolare rilievo civile, sociale, sportivo, culturale, scientifico di attività od iniziative promosse da soggetti terzi, senza scopo di lucro, viene concesso dal Sindaco.

La domanda di patrocinio deve essere presentata prima dello svolgimento dell'iniziativa, indicando i seguenti elementi essenziali:

- denominazione dell'iniziativa;
- tempi e luoghi di svolgimento;
- finalità dell'iniziativa;
- programma e modalità di svolgimento.

La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune.

La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.

Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Borgo Valsugana".

Art. 16 – Esclusione da responsabilità

Il Comune di Borgo Valsugana non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative od attività alle quali abbia accordato contributi o patrocini.

Il Comune di Borgo Valsugana resta estraneo rispetto a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.

Art. 17 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

Rilevando elementi incoerenti nelle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai sensi delle norme vigenti, è fatto obbligo al Comune di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia delle dichiarazioni e indicando gli elementi di fatto riscontrati.

Art. 18 - Disposizione transitoria

Le richieste di contributo presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento per l'attività da svolgere nell'anno 2014 o precedenti verranno esaminate applicando i criteri e le disposizioni contenute nel regolamento previgente.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di trovare applicazione il precedente regolamento per la concessione di contributi, approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 5.3.2003, modificato con deliberazioni consiliari n. 2 dd. 19.2.2004 e n. 59 dd. 28.12.2004.

TABELLA A)

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

NR	TITOLO	DESCRIZIONE	PUNTI
a)	Sussistenza e grado di interesse pubblico delle attività proposte	sub 1) Viene valutata l'attività proposta in relazione al rilievo progettuale, agli obiettivi fissati, ai metodi di intervento, alla concretezza, alla quantità e fattibilità delle iniziative e alla loro ricaduta sul territorio in termini di interesse pubblico generale, con particolare attenzione agli interventi in campo formativo - educativo, alla produzione di eventi e manifestazioni e alla loro distribuzione e divulgazione.	da 0 a 60
		sub 2) viene valutata l'attività proposta con riferimento all'eventuale organizzazione di concorsi, manifestazioni a premio, sia a carattere nazionale che internazionale	da 0 a 20
b)	Tradizione consolidata e prestigio riconosciuto del soggetto richiedente e dell'attività svolta	Viene valutato il prestigio del soggetto anche in relazione ai riconoscimenti, premi, recensioni, ecc.. con particolare attenzione alle celebrazioni degli anniversari e a ricorrenze significative	da 0 a 20
c)	Stabilità e continuità nel tempo	Vengono presi in considerazione l'anno di costituzione la sede sociale e la storia associativa all'interno della Comunità	da 0 a 10
d)	Capacità autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento	Viene valutata la capacità del richiedente ad attivarsi per cercare fonti di finanziamento coerenti con l'attività programmata.	da 0 a 20 punti
e)	Attività svolte prevalentemente sul territorio comunale	Viene verificato l'ambito territoriale prevalente di riferimento Viene verificata l'attività proposta anche in base alla potenziale fruizione della stessa da parte di tutto il territorio. In relazione al contenuto degli eventi, alla loro portata organizzativa e alla loro visibilità viene valutata la potenzialità di richiamo indipendentemente dal luogo di realizzazione	da 0 a 30 punti
f)	Attività rivolta alla cittadinanza e non solo ai soci	Viene valutata la portata dell'attività in relazione ai potenziali fruitori	da 0 a 30
g)	Coinvolgimento di altre realtà	Viene valutata la capacità di coinvolgere altri soggetti non solo in relazione alla fruizione delle	da 0 a 20

	associative facendo rete fra più soggetti	proposte ma anche in relazione all'organizzazione delle stesse	
h)	grado di innovazione e sperimentaltà	Viene valutata la proposta anche con riferimento all'innovazione, sia per quanto riguarda contenuti, strumenti ed eventi in genere.	da 0 a 15
i)	coinvolgimento dei giovani	viene valutata la capacità di coinvolgere il mondo giovanile sia in relazione alla fruizione delle proposte sia in relazione all'organizzazione delle stesse	da 0 a 30
l)	capacità di favorire la fruizione delle proposte	viene valutato l'impegno nella divulgazione delle iniziative con riguardo agli strumenti tradizionali, all'utilizzo del web e/o di altri canali ritenuti significativi, anche in considerazione del target di riferimento, nonché l'utilizzo di spazi pubblicitari o altri ambiti per la proposizione delle iniziative	da 0 a 10
m)	capacità di orientare la promozione turistica del territorio	viene valutata la potenziale capacità di attirare direttamente e/o indirettamente il flusso turistico	da 0 a 20
n)	Precisione e grado di definizione operativa nella presentazione della domanda	Viene valutata la completezza dei dati forniti e la precisione della domanda in quanto elementi importanti per consentire agli uffici preposti di svolgere un efficace lavoro di verifica	da 0 a 5
o)	Ambiente e territorio	Viene valutata la capacità di promozione della cultura del territorio e della valorizzazione, protezione e rispetto dell'ambiente	da 0 a 20
p)	marchi e certificazioni	Viene valutata l'acquisizione di marchi e certificazioni di carattere provinciale e/o Nazionale che attestino la qualità operativa dell'associazione	da 0 a 10
q)	Promozione della sensibilità sociale	Sub1) Viene valutato l'impegno nel servizio alle persone svantaggiate con particolare attenzione alla diffusione delle pari opportunità	da 0 a 20
		Sub2) viene valutato l'impegno ad educare e diffondere i principi della responsabilità, senso di appartenenza, tradizione ed integrazione	da 0 a 20
r)	iscrizioni a tornei e campionati	Viene valutata l'entità dei costi delle iscrizioni a enti, federazioni, campionati, tornei, ecc... necessarie per l'attività associativa	da 0 a 20
s)	promozione del territorio	Viene valutata la capacità di promozione del territorio, dei prodotti e delle lavorazioni locali	da 0 a 20
			Massimo punti 400